



COMUNE DI ALLISTE

(Provincia di Lecce)

SETTORE LAVORI, OPERE PUBBLICHE, PATRIMONIO E SERVIZI

**CAPITOLATO D'ONERI
PER LA CONCESSIONE D'USO PER N. 2 ANNI DEL CAMPO
DI CALCETTO IN VIA TONIOLO (FELLINE)**

INDICE

		Pag.
Art. 1	Oggetto della concessione	3
Art. 2	Durata della concessione	3
Art. 3	Canone mensile	3
Art. 4	Oneri e obblighi del concessionario	3
Art. 5	Oneri e obblighi del concedente	4
Art. 6	Personale	4
Art. 7	Modalità di utilizzo dell'immobile	5
Art. 8	Accertamenti e verifiche	5
Art. 9	Entrate - Tariffe	5
Art. 10	Consegna dell'immobile e inizio concessione	5
Art. 11	Esenzione responsabilità comunali	6
Art. 12	Cauzione definitiva	6
Art. 13	Responsabilità del Concessionario	6
Art. 14	Violazione e obblighi	7
Art. 15	Aggiunte e migliorie alla struttura nel corso della gestione	7
Art. 16	Cause di risoluzione contrattuale	7
Art. 17	Controversie	7
Art. 18	Spese contrattuali	7
Art. 19	Trattamento dei dati personali	7
Art. 20	Domicilio	8
Art. 21	Ulteriori informazioni	8

Art. 1- Oggetto della concessione

Concessione a titolo oneroso del campo di calcetto e dei relativi servizi relativi servizi (n. 1 cabina per il custode e n. 2 spogliatoi) sito in Feline alla via Toniolo.

Art. 2 - Durata della concessione

La concessione di cui al presente atto ha validità di anni 2 (due) a decorrere dalla data di consegna formale dell'impianto. Preliminare a detta stipula è il verbale della consegna delle strutture da redigersi alla presenza del Responsabile del Settore Lavori Pubblici ed il rappresentante del Concessionario. Alla scadenza della concessione sarà possibile procedere al rinnovo, per un massimo di anni 2, previo provvedimento espresso dell'Amministrazione Comunale, ricorrendone i presupposti di legge e la convenienza e salvo verifica positiva dell'utilizzo della struttura.

Alla scadenza della concessione il concessionario non potrà rivendicare alcune indennità o compenso per l'eventuale miglioramento apportato.

Art. 3 - Canone mensile

La concessione comporta il pagamento di un canone di concessione soggetto solo ad aumento, da pagarsi in rate anticipate all'inizio di ciascun mese, mediante versamento su conto corrente postale o bancario intestato al Comune. Sulle somme non versate o versate tardivamente sono dovuti gli interessi nella misura legale.

L'importo posto a base di gara è costituito dal canone di concessione mensile soggetto solo ad aumento determinato in € 150,00 per il primo anno ed in € 200,00 per il secondo anno.

L'aggiudicatario dovrà corrispondere all'Amministrazione Comunale un canone minimo di utilizzo quantificato in € 4.200,00 nel biennio.

In aggiunta al canone mensile il Concessionario dovrà, nel termine di giorni dieci dall'affidamento, volturare in suo favore tutte le utenze relative alla struttura avuta in concessione, pena la revoca.

Art. 4 - Oneri e obblighi del Concessionario

Sono a carico del concessionario, a puro titolo esemplificativo ma non esaustivo, le categorie di spesa e gli obblighi appresso elencati:

- a) le spese per le pulizie, vigilanza e custodia degli immobili in concessione e di tutti gli annessi e quelle tecniche necessarie al funzionamento degli stessi. In particolare dovrà fronteggiare le spese, compreso il materiale e prodotti di consumo, per la pulizia del campo, spogliatoio, impianti e pertinenze;
- b) adempiere con puntualità al versamento degli importi dovuti a titolo di consumi per le utenze volturate;
- c) le spese relative al personale dipendente del concessionario e/o relative ad eventuali collaboratori autonomi, sollevando il Comune da ogni responsabilità relativa ai rapporti fra il concessionario medesimo ed il proprio personale dipendente o i propri collaboratori autonomi;
- d) tutte le spese di gestione, anche contabile /o finanziaria del pubblico servizio effettuato, comprese tutte le tasse, tributi e/o imposte se ed in quanto dovute per legge o regolamento per la gestione dell'immobile preso in concessione;
- e) le spese per la manutenzione ordinaria dell'immobile preso in concessione e delle sue strutture, impianti, attrezzature e pertinenze varie. Qualora il concessionario, per propria iniziativa, volesse effettuare interventi di ristrutturazione o manutenzione straordinaria, i progetti dovranno essere preventivamente approvati dall'Ente concedente.

Farà carico al concessionario, senza diritti di rimborso alcuno, il tempestivo rinnovo e la manutenzione delle attrezzature mobili ricevute in consegna e che, nell'arco del periodo di concessione, divenissero inservibili. Dette attrezzature, come tutte le migliorie apportate, al termine della concessione resteranno di proprietà esclusiva del Comune;

- f) per questioni di rispetto della quiete pubblica l'utilizzo dei campi non dovrà protrarsi oltre le ore 24,00 (salvo eventi particolari per i quali dovrà essere chiesta specifica autorizzazione all'amministrazione Comunale) e, durante l'utilizzo, dovranno essere evitati schiamazzi e musica ad alto volume;
- g) consentire l'utilizzo gratuito, in orario antimeridiano, da parte della locale scuola secondaria di I grado, secondo la programmazione che sarà stabilita a seguito di apposita intesa tra il Comune e l'Istituto Scolastico e, sino alle ore 16.00, per Associazioni appositamente convenzionate con il Comune. Inoltre, dovrà essere concesso l'utilizzo gratuito all'Ente in occasioni di tornei organizzati dallo stesso per scopi benefici e di solidarietà (massimo due all'anno);
- h) l'uso e la gestione dell'immobile e degli annessi locali dovrà avvenire in modo idoneo, legittimo e lecito. È vietata la sub-concessione, anche parziale, a pena di decadenza immediata della concessione; è, inoltre, a carico del concessionario l'assunzione di tutte le necessarie ed opportune cautele idonee alla tutela dell'igiene e della salute pubblica e dell'ordine pubblico, nonché idonee all'osservanza delle ordinanze che il Sindaco o altra Pubblica Autorità possano emanare nelle sopradette materie;
- i) sono a carico del concessionario tutti gli adempimenti di legge quali licenze, permessi, autorizzazioni, concessioni, nulla-osta e simili eventualmente occorrenti per lo svolgimento del servizio affidatogli. Prima dell'avvio della gestione dovrà dimostrare di essere in regola con la normativa vigente per l'apertura di locali destinati a pubblici esercizi.
- j) condurre, mantenere (sia per quanto riguarda gli interventi di manutenzione ordinaria che di manutenzione straordinaria) e pulire l'eventuale chiosco per la somministrazione di alimenti preconfezionati e di bevande che il contraente concessionario ha facoltà di installare nell'area ove si trova l'impianto sportivo oggetto di concessione, qualora ne ricorrano i presupposti, di cui si dirà di seguito. Si sottolinea che nel progetto di gestione dell'impianto da presentare con l'offerta di gara si dovrà dichiarare se il concorrente intende o meno installare, a propria cura e spese, il chiosco suddetto. Alla fine del contratto di concessione il chiosco, realizzato con struttura amovibile, dovrà essere completamente smontato ed il luogo ove è stato installato riportato allo stato originario.

Al contraente concessionario sarà data la facoltà, qualora ne ricorrano i presupposti, di impiantare nell'area ove si trova il campo di calcetto, a proprie cure e spese, una struttura amovibile adibita a chiosco per la somministrazione di alimenti preconfezionati e di bevande.

L'autorizzazione all'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande verrà fatta rientrare nella programmazione comunale degli esercizi pubblici. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande (con possibilità di svolgere attività di finitura di alimenti precotti e surgelati, preparazione di insalate e/o macedonie di frutta, di cibi crudi ad esclusione di carni e pesci freschi o congelati, di riscaldamento, porzionamento di prodotti di gastronomia e pasticceria preparati in laboratori autorizzati, di preparazione di panini e affini) sarà sottoposta alla disciplina della normativa vigente. Il contraente concessionario dovrà, pertanto, richiedere l'autorizzazione di pubblico esercizio di cui alla normativa regionale vigente.

Fermo restando quanto previsto all'art. 5 lett. a) del presente atto, è tuttavia facoltà delle parti, previo accordo, anche su proposta del concessionario stesso, stabilire che il concessionario realizzi a proprie spese e responsabilità in tutto e in parte lavori di manutenzione straordinaria anche finalizzati all'adeguamento della struttura necessari alla corretta conduzione dell'impianto sportivo o per sopraggiunte normative, leggi, o regolamenti. Tali lavori dovranno essere approvati dall'Ufficio Tecnico Comunale ed autorizzati dall'Amministrazione Comunale. Tali decisioni dovranno essere formalizzate con apposito atto, sottoscritto dalle parti con il quale dovranno essere disciplinati i

rapporti, anche finanziari, relativi alla spesa da sostenere e le modalità di compensazione del costo inizialmente a carico del concessionario

In sintesi, il Concessionario dovrà provvedere:

- alla manutenzione ordinaria del complesso sportivo oggetto della concessione comprensivo dei beni e delle strutture accessorie ed impianti di qualsiasi genere;
- alla manutenzione ordinaria del campo di gioco;
- alla riparazione dei serramenti interni ed esterni, delle recinzioni, sostituzione di vetri;
- alla pulizia e custodia dell'impianto.

Il concessionario si impegna e si obbliga a mantenere l'immobile (comprese le pertinenze) in perfetto stato di efficienza e conservazione, così da poterlo riconsegnare al concedente, al termine della concessione, in perfetto stato di funzionalità, fatto salvo il normale deterioramento dovuto all'uso. In caso di deterioramento dell'immobile o dell'altro materiale avuto in concessione, imputabile a dolo o colpa del concessionario, esso è tenuto al risarcimento del danno o, ove possibile, a sostituirlo a totale sua cura e spese.

Art. 5 – Oneri e obblighi del concedente

Sono a carico del Comune concedente i seguenti oneri:

- a) Le spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto e degli immobili in esso presenti, delle sue strutture, pertinenze ed accessori vari concessi in gestione. È ammessa la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria a carico del concessionario alle condizioni previste, in via derogatoria, dal precedente articolo. Ferma restando la preventiva autorizzazione comunale, si stabilisce che in tali casi, nell'atto aggiuntivo al contratto di concessione, dovranno essere disciplinati i rapporti finanziari tra concedente e concessionario e le modalità per la compensazione delle spese sostenute dal concessionario. La realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria non autorizzati dal concedente non dà titolo al riconoscimento di alcun compenso o indennizzo a carico del Comune.
- b) Il concedente si obbliga a garantire e conservare al concessionario la gestione esclusiva dell'immobile concesso per tutta la durata della concessione, salvo le eccezioni previste nel presente atto.

Art. 6 – Personale

Il concessionario può utilizzare il proprio personale volontario o personale esterno, purché in regola con le normative vigenti in merito a ciascuna posizione.

Tutte le spese, anche previdenziali ed assicurative, del predetto personale o di quello che instaurasse rapporto di collaborazione o di lavoro autonomo con esso, rimangono ad esclusivo carico del concessionario, senza possibilità alcuna di rivalsa nei confronti del concedente.

Il concessionario è tenuto a comunicare al concedente i nominativi di tutto il personale impiegato, le relative qualifiche e le mansioni a ciascuno attribuite.

Il concessionario provvederà altresì a stipulare, a proprio carico, adeguata copertura assicurativa contro gli infortuni per tutti gli operatori sportivi, compreso il personale impiegato a titolo di volontariato.

Art. 7 Modalità di utilizzo dell'immobile

Le strutture comunali ed i connessi impianti, attrezzature ed arredi, le opere, le pertinenze accessorie e connesse, le aree adiacenti, comunque ricomprese nella concessione con finalità prevalentemente sportive, socio-educative, aggregative cui l'impianto sportivo e l'area circostante concessa in gestione è vincolato, sono messi a disposizione del concessionario da parte del concedente proprietario, a titolo oneroso secondo quanto precisato all' Art. 3.

Il concessionario, sempre con riferimento agli impianti, immobili e beni dati in concessione:

- a) usufruisce di tutte le attrezzature installate secondo il loro uso specifico;
- b) è direttamente responsabile per ogni eventuale danno nei confronti del concedente, salvo quelli inerenti la normale usura e quelli dovuti a causa di forza maggiore;
- c) deve osservare e fare osservare le disposizioni stabilite dal concedente per l'immobile stesso;
- d) osserva e fa osservare tutte le norme di legge e i regolamenti vigenti in materia di igiene, sanità, assicurando, altresì, la sorveglianza, la sicurezza ed il funzionamento dell'immobile;
- e) assicura l'ingresso in qualsiasi momento al personale del concedente comandato in servizio per i controlli d'istituto;
- f) non potranno, altresì, essere apportate innovazioni e modificazioni nello stato del terreno e dell'immobile oggetto della concessione, senza specifica autorizzazione formale del concedente.

Se tali modifiche o innovazioni dovessero richiedere prove di usabilità, agibilità ed omologazione dell'impianto, il concessionario dovrà acquisirli a sua cura e spese.

È vietata ogni forma di sub-concessione, pena la immediata rescissione del contratto ed incameramento della cauzione prestata.

Art. 8 Accertamenti e verifiche

Gli Amministratori, il Responsabile del Servizio del Comune, ovvero altro personale dell'Ente all'uopo autorizzato, hanno ampia facoltà di accesso sull'intero complesso concesso in uso per la vigilanza della gestione e per l'accertamento dell'osservanza del contratto di concessione, nonché dello stato di conservazione e gestione delle strutture. Il concedente potrà, inoltre, effettuare tutte le indagini ed i controlli che riterrà necessari, secondo competenza. Il concessionario dovrà consentire, in qualsiasi momento, libero accesso al personale incaricato.

Il personale incaricato è obbligato, qualora siano riscontrate delle anomalie, a riferire immediatamente all'Amministrazione l'esito di detti accertamenti.

Nel caso in cui dovessero essere contestate irregolarità e salvo che esse non costituiscano motivo di revoca o decadenza della concessione, le stesse devono essere immediatamente sanate nei tempi e nei modi stabiliti dal concedente.

Art. 9 Entrate – Tariffe

Le entrate derivanti dalle tariffe, prezzi, canoni etc. pagati dall'utenza per usufruire dell'impianto sportivo spettano integralmente e totalmente al concessionario. Il concessionario ha, inoltre, facoltà di richiedere ed accedere a tutti i finanziamenti e/o contributi previsti in materia da disposizioni di legge e regolamenti.

Le tariffe dovranno rispettare le seguenti quote massime:

Lunedì – Venerdì: € 30,00 senza luci - € 40,00 con le luci;

Sabato – Domenica: € 40,00 senza luci - € 50,00 con le luci.

L'Amministrazione Comunale potrà concordare con il Concessionario tariffe agevolate per particolari categorie di utenza.

Art. 10 Consegna dell'immobile e inizio concessione

Il concessionario prende in consegna l'immobile previa stesura del verbale dello stato di consistenza del medesimo, da redigersi alla presenza del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e del rappresentante del concessionario. La sottoscrizione di tale verbale è valida solo se successiva al versamento della cauzione (art. 12) ed alla presentazione delle polizze assicurative (art. 13).

Per la consegna sarà redatto un dettagliato elenco dell'arredamento, delle attrezzature, delle pertinenze e degli accessori vari di proprietà comunale ed attualmente in dotazione. Tali atti, sottoscritti dai rappresentanti del concedente e del concessionario, pur se non materialmente allegati, formeranno parte integrante e sostanziale del contratto di concessione.

L'inizio della gestione è subordinato alla redazione del verbale di consistenza ed alla stipula del contratto di concessione, salvo anticipata consegna, nonché alla presentazione di tutta la documentazione amministrativa richiesta dalle vigenti norme.

Art. 11 Esenzione responsabilità comunali

Nessuna responsabilità potrà ascriversi al concedente in ordine alla gestione economica, tecnica, amministrativa e contabile del concessionario, il quale dichiarando di possedere tutti i requisiti per la conduzione dell'immobile in oggetto, se ne fa carico completo, ivi compreso l'aspetto fiscale.

Il concessionario esonera il concedente da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo e momento derivare da quanto forma oggetto del presente atto. Allo scopo il Concessionario stipulerà polizza assicurativa con compagnie o società primarie, come previsto all'art. 16 del presente capitolato. Copia di detta polizza assicurativa dovrà essere presentata ai fini della stipula del contratto di concessione.

Art. 12 Cauzione definitiva

La ditta aggiudicataria dovrà costituire, all'atto della stipulazione del contratto, cauzione definitiva, pari al 10% dell'importo netto contrattuale, mediante polizza fideiussoria, assicurativa o bancaria, rilasciata da istituti a ciò autorizzati, a garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, nonché del risarcimento dei danni e del rimborso delle somme che l'Amministrazione dovesse eventualmente sostenere durante l'appalto per fatto dell'appaltatore a causa di inadempimenti o cattiva esecuzione del servizio.

La fideiussione dovrà prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- mancata produzione di effetti nei confronti dell'Ente a causa dell'omesso pagamento dei premi da parte del debitore principale;
- svincolo della fideiussione previo assenso scritto dell'Ente;
- clausola di pagamento a semplice richiesta dell'Ente, entro 15 giorni dalla richiesta.

In caso di unione di concorrenti la garanzia fideiussoria è presentata su mandato irrevocabile dell'impresa mandataria, in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria da parte dell'Amministrazione a titolo di risarcimento del danno. In tal caso l'Amministrazione procede all'affidamento dell'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

Art. 13 Responsabilità del concessionario

Il concessionario è responsabile di tutti i danni e di tutte le conseguenze e sopravvenienze onerose derivate agli utenti, ai terzi ed al concedente nella gestione dell'immobile e degli annessi vari e si impegna a sollevare e rendere indenne il concedente da ogni eventuale pretesa che dovesse essere avanzata nei confronti dello stesso. Il concessionario, inoltre, si obbliga, a pena di decadenza, a stipulare, con spese a suo totale carico, tutte le idonee e congrue polizze assicurative dovute, necessarie o opportune per gli infortuni ed i rischi a tutela di tutti i frequentanti e utenti dell'immobile e dei terzi, nonché contro incendio, furti e danneggiamenti vandalici dell'immobile e degli annessi vari presi in gestione.

A garanzia di ciò il Concessionario dovrà munirsi, a far data dalla sottoscrizione della convenzione, delle seguenti polizze assicurative:

- **Polizza Assicurativa** per un importo minimo di € 250.000,00 a copertura degli eventuali danni causati da atti vandalici e dolosi, incendio, fulmine e scoppio per dolo o colpa grave contenente la clausola del pagamento per danni direttamente al Comune concedente, sempre che la riparazione non sia già espressamente posta a carico del concessionario;

- **Polizza Assicurativa per responsabilità civile verso terzi** con massimali di rischio che non potranno essere inferiori a:

- € 500.000,00 per sinistro;
- € 500.000,00 per singola persona;

- € 500.000,00 per danni a cose.

Copia delle polizze dovranno essere depositate, a dimostrazione della loro validità e durata, presso i competenti uffici comunali.

Art. 14 Violazione e obblighi

Per la violazione degli obblighi assunti con il presente atto, il concedente ha diritto al risarcimento dei danni in conseguenza dell'inadempimento, sia che siano intervenute decadenza, revoca, risoluzione o disdetta, sia che il rapporto di concessione prosegua.

Art. 15 Aggiunte e migliorie alla struttura nel corso della gestione

Gli eventuali lavori od opere permanenti, anche di manutenzione straordinaria, realizzati dal concessionario, saranno trasferiti al Comune concedente alla data di scadenza della concessione per rimanere nella sua totale proprietà e disponibilità. Tali lavori dovranno essere approvati dall'Ufficio Tecnico Comunale ed autorizzati dall'Amministrazione Comunale. Le decisioni dovranno essere formalizzate con apposito atto, sottoscritto dalle parti, con il quale verranno disciplinati i rapporti, anche finanziari, tra concedente e concessionario e le modalità per la compensazione e ristoro delle spese sostenute dal concessionario.

Art. 16 Cause di risoluzione contrattuale

In caso di cessazione anticipata del contratto di concessione per richiesta o per fatto imputabile al concessionario, l'Amministrazione tratterà dal deposito cauzionale, a titolo di penale, un importo pari all'intero canone versato nell'anno precedente a quello nel quale interviene la cessazione, salvo il risarcimento del danno.

Costituiscono cause di risoluzione contrattuale, in aggiunta ad eventuali altri casi disciplinati in altre norme del presente capitolato, le seguenti ipotesi addebitabili al concessionario, previo accertamento e diffida con apposito atto e notificato con raccomandata A/R :

- 1) mancato versamento del canone entro n. 1 mese dal ricevimento della messa in mora da parte del concedente, qualora il concessionario non abbia ottemperato entro il termine contrattualmente previsto;
- 2) incapacità manifesta nella gestione del servizio;
- 3) danni irreparabili apportati alla struttura presa in gestione;
- 4) commissione di reati contro il concedente o contro l'utenza da parte degli organi amministrativi e direttivi del concessionario;
- 5) recidiva plurima, oltre la seconda, per disfunzioni o inadempimenti nel limite di due contestazioni;
- 6) sub-concessione.

La procedura di risoluzione del contratto ha inizio con la notifica delle contestazioni al concessionario con l'invito a produrre, con lettera raccomandata A/R, le proprie controdeduzioni entro il termine di n. 10 giorni dal ricevimento. La risoluzione sarà disposta con apposito provvedimento dal competente Responsabile di Settore del Comune e notificata al Concessionario con raccomandata A/R.

In caso di decadenza si provvederà ad incamerare la cauzione, salva, in caso di sua insufficienza, ogni altra azione risarcitoria nell'interesse del Comune concedente. Il Comune si riserva la facoltà di far subentrare la Società/Associazione che in base alla selezione esperita ed ai medesimi criteri di selezione ha prodotto l'offerta migliore dopo il concessionario decaduto e, in caso di non accettazione, rinuncia o decadenza ovvero per qualsiasi altro motivo che impedisca alla potenziale subentrante di assumere gli oneri della concessione, di far subentrare gli altri in graduatoria (se esistono) fino ad esaurimento.

Il sub-ingresso è, comunque, sempre subordinato a formale autorizzazione con atto dell'Amministrazione Concedente.

Art. 17 Controversie

Qualsiasi controversia dovesse sorgere tra il concessionario e il concedente in riferimento alla presente concessione, risultati vani i tentativi di accordo fra le parti, sarà devoluta al Foro di Lecce in applicazione degli artt. 1341 e 1342 del c.c..

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto di concessione, si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni legislative vigenti in materia.

Art. 18 Spese contrattuali

Tutte le spese (diritti segreteria e rogito, registrazione, bolli etc.) inerenti e conseguenti al contratto di concessione sono a carico del concessionario.

Art. 19 Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n° 196, si precisa che tutti i dati forniti dal concessionario saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati, per le finalità di gestione del servizio e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo sia magnetico, anche in seguito all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo.

L'interessato gode dei diritti previsti dal citato Decreto Legislativo, tra i quali figura il diritto di accesso agli atti che lo riguardano e il diritto ad opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti dell'Ente Appaltante.

Art. 20 Domicilio

A tutti gli effetti del presente capitolato, il concessionario dovrà eleggere un domicilio presso il quale il soggetto concedente (Amministrazione Comune di Alliste) effettuerà tutte le comunicazioni inerenti il presente atto.

Art. 21 Ulteriori informazioni

Il responsabile del procedimento è l'Ing. Renato Del Piano (0833/902753). Il presente bando è disponibile presso il Settore lavori, opere pubbliche, patrimonio e servizi del Comune (orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle 12,30 – giovedì dalle 16,30 alle 19,00). E' inoltre disponibile sul sito del Comune di Alliste all'indirizzo www.comunedialliste.gov.it.

Alliste, novembre 2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ing. Renato Del Piano